

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/468/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2003
sul controllo dell'intermediazione di armi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'attuazione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi gli Stati membri hanno convenuto di affrontare il problema del controllo dell'intermediazione di armi.
- (2) Gli Stati membri hanno proseguito e approfondito le discussioni sul traffico di armi e le attività di intermediazione in materia ed hanno raggiunto un accordo su un insieme di disposizioni per il controllo di tali attività attraverso la legislazione nazionale, quale figura in appresso.
- (3) La maggior parte degli Stati membri dispone già o sta adottando una legislazione nazionale in materia.
- (4) Nella quarta relazione annuale ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi gli Stati membri hanno convenuto di proseguire le discussioni nel settore dell'intermediazione delle armi, sulla base delle linee direttrici già approvate, nella prospettiva di adottare una posizione comune sull'argomento.
- (5) Gli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar hanno convenuto una dichiarazione di intesa sull'adozione di misure nazionali che disciplinino le attività di intermediazione di armi.
- (6) Il programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) impegna gli Stati a sviluppare una legislazione nazionale adeguata o procedure amministrative idonee per disciplinare le attività di intermediazione delle armi leggere e di piccolo calibro, e a prendere ulteriori provvedimenti per potenziare la cooperazione internazionale al fine di prevenire, combattere e estirpare l'intermediazione illegale di dette armi.
- (7) Il Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale impone agli Stati parte di predisporre un sistema inteso a regolamentare le attività degli intermediatori,

Articolo 1

1. L'obiettivo della presente posizione comune è di controllare l'intermediazione di armi al fine di evitare che vengano elusi gli embargo imposti dall'ONU, dall'UE o dall'OSCE sulle esportazioni di armi, nonché i criteri stabiliti nel Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi.

2. Per conseguire questo obiettivo gli Stati membri provvederanno affinché la loro legislazione nazionale, vigente o futura, in materia di intermediazione di armi sia conforme alle disposizioni fissate negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione di armi che si svolgono nel loro territorio. Gli Stati membri sono anche esortati a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di fuori del loro territorio da loro cittadini residenti o stabiliti nel loro territorio.

2. Gli Stati membri istituiranno altresì un quadro giuridico chiaro per le attività di intermediazione lecite.

3. Ai fini del paragrafo 1, per attività di intermediazione si intendono le attività di persone ed entità:

— che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo;

oppure

— che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo.

Il presente paragrafo non osta a che uno Stato membro definisca nella legislazione nazionale le attività di intermediazione in modo da comprendere i casi in cui tali beni sono esportati dal proprio territorio o dal territorio di un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Per le attività di intermediazione è necessario ottenere una licenza o un'autorizzazione scritta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolgono le attività e, se richiesto dalla legislazione nazionale, in cui l'intermediario è residente o stabilito. Gli Stati membri valuteranno le domande di licenza o di autorizzazione scritta per specifiche transazioni di intermediazione in base ai criteri del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi.

2. Gli Stati membri dovrebbero tenere per almeno dieci anni una registrazione di tutte le persone e entità che hanno ottenuto una licenza ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono anche imporre agli intermediari di ottenere un'autorizzazione scritta per operare in qualità di intermediario, nonché istituire un registro degli intermediari di armi. La registrazione o l'autorizzazione ad operare in qualità di intermediario non sostituirebbe in alcun caso l'obbligo di ottenere la licenza o l'autorizzazione scritta necessaria per ciascuna transazione.

2. Nel valutare le domande di autorizzazione scritta ad operare in qualità di intermediario, o le domande di registrazione, gli Stati membri potrebbero tener conto, tra l'altro, di eventuali precedenti in materia di partecipazione ad attività illecite da parte del richiedente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri istituiranno tra di loro e con paesi terzi, a seconda dei casi, un sistema di scambio di informazioni sulle attività di intermediazione. Saranno stabilite le modalità specifiche per tale scambio di informazioni. Dette modalità terranno

conto, in particolare, del caso in cui vari Stati membri sono coinvolti nel controllo delle medesime transazioni di intermediazione.

2. Le informazioni saranno scambiate, tra l'altro, nei seguenti settori:

- legislazione
- intermediari registrati (se d'applicazione)
- precedenti degli intermediari
- domande di registrazione e domande di licenza respinte (se d'applicazione).

Articolo 6

Ciascuno Stato membro istituirà le sanzioni adeguate, incluse sanzioni penali, per garantire che i controlli sulle intermediazioni di armi siano effettivamente eseguiti.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto alla data della sua adozione.

Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDEOU
